



Ordinanza n. 33 del 23 Maggio 2020

Oggetto: Campagna antincendio boschivo per il 2020. Indirizzi Operativi

### IL SINDACO

quale autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15, della Legge 24/02/1992, n.225;

#### **Premesso**

che la stagione estiva, nei terreni incolti e/o abbandonati, comporta un alto pericolo di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

che gli incendi accaduti negli ultimi anni, continuano a devastare il territorio dell'intera Regione siciliana provocando seri e ingenti danni sotto il profilo economico, ambientale e sociale e mettendo a repentaglio l'incolumità della vita umana e l'integrità dell'intero patrimonio naturale e antropico e la gravità del fenomeno impone l'assunzione di tutte le iniziative utili;

che per mitigare i rischi del reiterarsi di tali episodi, e arginarne le conseguenze preservando in maniera ottimale l'immensa e multiforme ricchezza del nostro territorio, si reputa utile e necessario porre in essere adeguate misure di prevenzione;

che più complessivamente, l'approssimarsi della stagione estiva ripropone sull'intero territorio comunale la problematica del rischio incendi boschivi e di interfaccia e delle connesse possibili emergenze di protezione civile come delineato dalla OPCM n. 3606/2007 e dal relativo "Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di emergenza";

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati dei terreni, posti sia all'interno, che all'esterno della cinta urbana, comporta una proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Valutata la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle attività ed azioni che possano costituire pericolo di incendi;

Vista la Circolare Presidenziale 14 gennaio 2008, avente per oggetto "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale spedita di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale", con la quale, tra l'altro dispone che i sindaci dell'Isola "cureranno altresì, la tempestiva emanazione, e non a stagione inoltrata, delle ordinanze di pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione a rischio incendio";

Vista la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, prot. RIA/0029258 dell'11/06/2015, avente per oggetto "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2015. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.136 del 15 giugno 2015;

Vista la nota prot. 5330 del 22/05/2020 del Prefetto di Messina, avente per oggetto Campagna antincendio boschivo 2020.

#### Indirizzi operativi

Vista la Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, prot. 31424 del 31/05/2016, avente per oggetto "Indirizzi operativi e raccomandazioni per un più efficace contrasto degli incendi di interfaccia e dei rischi conseguenti per la stagione estiva 2016 nella Regione Siciliana";

VISTA la nota prot. 29191/DRPC Sicilia del 22/05/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale tra l'altro è stato evidenziato che:

*"Anche nelle iniziative di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia risulta, inoltre, indispensabile incentivare e promuovere l'integrazione tra interventi strutturali (basati sulla riduzione delle condizioni di pericolosità) e non strutturali, imperniati sulla riduzione temporanea delle condizioni di esposizione ascrivibili in modo non esclusivo alle competenze del Sistema di protezione civile ridisegnato dalla L.100/2012.*

*Pur con le modifiche apportate dalla citata normativa, sopravvive l'impianto centrale della novellata L.225/1992 che individua nei Comuni il fulcro di ogni attività di prevenzione e pianificazione, anche in materia di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi d'interfaccia.*

*Alla stessa stregua devono essere istituiti dei Presidi territoriali con compiti di vigilanza e d'intervento tecnico che in caso d'incendi in ambito comunale, supportino il Sindaco nell'attuazione delle misure a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.*

*Occorre, inoltre, incentivare e sensibilizzare le attività di manutenzione mirate alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi e le fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria, attraverso la tempestiva emanazione delle ordinanze sindacali di pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione a rischio incendi.*

*La programmazione degli interventi di prevenzione e l'avvio delle opere di pulizia e rimozione delle cause di innesco, permette il contenimento del pericolo ed una migliore operatività degli enti preposti allo spegnimento.*

*Con l'approssimarsi della prossima stagione estiva e dell'avvio della Campagna AIB 2017, gli Enti preposti alla gestione e salvaguardia del territorio, ognuno per le proprie competenze, devono attuare tutte le azioni utili alla prevenzione, sorveglianza e contrasto del fenomeno.*

*Si ritiene rappresentare le attività a tal fine come di seguito sinteticamente esposte:*

- le Città Metropolitane, i Liberi Consorzi comunali, l'ANAS, il CAS, RFI, hanno in carico la programmazione di tutti gli interventi preventivi di propria competenza, atti a scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità in caso di eventi;
- l'Istituto Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive - ex ASI, il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, i Consorzi di Bonifica, il Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, oltre a procedere ad analoghe programmazioni dei succitati interventi di prevenzione, vigileranno sulle proprie aree e/o infrastrutture di competenza;
- il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale organizzerà l'attivazione degli interventi già programmati sulle aree forestali demaniali;
- il Sindaco, quale prima Autorità di protezione civile, al di fuori della pianificazione d'emergenza deve, altresì, garantire l'ordinaria manutenzione e la ripulitura delle aree di diretta pertinenza specie se confinanti con edifici strategici e/o rilevanti, ed emettere ordinanze di pulizia dei terreni incolti e dei margini delle strade di proprietà comunale".

Atteso che le vigenti norme in materia di Protezione Civile, nonché la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", hanno demandato alle Regioni e alle Autonomie Locali le competenze in materia di Protezione Civile;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;

Viste le Leggi Regionali n. 16, del 06/04/1996, "Riordino delle legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", e n. 14, del 31/08/1998, "Norme in materia di protezione civile";

Vista la Legge n. 353, del 21/11/2000, "Legge quadro sugli incendi boschivi";

Visti gli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III, del D.L.vo n. 139, dell'8/03/2006, "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29/07/2003 n.229";

Visto l'art. 255 del D.L.vo 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

Visto il parere del 18 marzo 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine all'effettiva portata dell'art.185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 152/06;

Visti gli artt. 423, 423bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Visto il Regolamento Comunale per l'accensione dei fuochi controllati in agricoltura e nei terreni incolti nei periodi di massima pericolosità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24, del 30/07/2009; esecutiva ai sensi di Legge.

Tutto ciò premesso,

## ORDINA

1. ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. È fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal **01 giugno al 30 settembre 2020** ;
3. Dal 01 giugno al 30 giugno e dal 01 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripulitura, secondo i seguenti accorgimenti:

la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 05,00 alle ore 09,00;

dall'accensione alla fase dello spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;

possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci potature e ripuliture;

è comunque vietata l'accensione nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di roghi.

La Città Metropolitana di Messina è obbligata al decespugliamento di tutte le strade sulle quali l'Ente medesimo ha l'obbligo della manutenzione.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **15 Giugno 2020** con avvertenza che, in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

## AVVERTE

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, viggono i divieti di cui all'Art. 10 della Legge n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;

Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenuta con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge n. 353/2000.

## SANZIONI

1. nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
2. nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00 euro;
3. La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20 comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

## CONDANNE PENALI

Si applicano gli artt. 423,423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

## ESECUZIONE DEI LAVORI IN DANNO

Nei casi di inosservanza da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o campi incolti abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

## RICORDA

che ogni cittadino ha l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;  
che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

1) Vigili del Fuoco	tel. 115
2) Corpo Forestale	tel. 1515
3) Servizio di Polizia Municipale	tel.0941/533780
5) Numero Verde comunale	tel. 800 135 427
6) Arma Carabinieri	tel. 112
7) Polizia di Stato	tel. 113

## DISPONE

1. La pubblicazione nei modi di legge e l'affissione su tutto il territorio comunale, l'inserimento nel sito ufficiale del Comune e divulgazione attraverso i mezzi di informazione.
2. Le Forze dell'Ordine, in particolare il Corpo Forestale, l'Arma dei Carabinieri e il Servizio di Polizia Municipale, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti preventivi e sanzionatori.
3. La trasmissione alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Città Metropolitana di Messina, al Servizio di Polizia Municipale, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina, al Commissariato di P.S. di Patti.
4. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Siciliana, entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

